



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di Siracusa)

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 104 Del 09/11/2009

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno duemilanove giorno nove del mese di novembre alle ore 20,20 e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di Consiglio Comunale disciplinata dal comma 1° dell'art.21 L.R. n.23 del 1° settembre 1993, in seduta ordinaria che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

| <u>Consiglieri</u> | <u>Presenti</u> | <u>Consiglieri</u> | <u>Presenti</u> |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| BLANCATO Mario | Si | PALI' Sebastiano | Si |
| MUSCO Giuseppe | Si | PARLATO Vincenzo | Si |
| GIGLIUTO Salvatore | Si | BONGIOVANNI Sebastiano | - |
| SALONIA Cesare | Si | GIGLIUTO Luciano | Si |
| MOSCA Angela | Si | PISPISA Silvana | Si |
| GIACCOTTO Fabio | Si | BASTANTE Vincenzo | Si |
| FRANZO' Massimo | Si | MICELI Aldo | Si |
| TABACCO Nunzio | Si | | |
| <i>Assegnati.....n.15.</i> | <i>In carica.....n.15</i> | <i>Assenti.....n. 1</i> | <i>Presenti.....n.14.</i> |

Sono presenti in aula in assenza del Sindaco sig. DE LUCA Prof.Paolo, gli Assessori D. Mollica e S. Terranova.

Risultato legale ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 06.03.86, n.9 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente Prof.Mario Blancato;

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dr. Sebastiano Grande. La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art.184 -ultimo comma- dell'O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nella persona dei consiglieri: Gigliuto Luciano – Salonia – Miceli.

VERBALE della seduta del 09/11/2009.

Il Presidente prima di passare alla trattazione del punto di cui all'o.d.g, conformandosi a quanto discusso in Conferenza dei Capi Gruppo, propone il prelievo del punto 6 relativamente all'approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Bongiovanni interviene per criticare il comportamento del Presidente, non condividendo il suo modus agendi, avrebbe gradito che si affrontassero gli argomenti così come posti all'o.d.g., e si proseguisse con i lavori consiliari, rappresentando che non esistono soltanto i Capi Gruppo, e che bisognerebbe rispettare la volontà degli altri Consiglieri.

Il Presidente afferma che per snellire i lavori consiliari, viene fatta la Conferenza dei Capi Gruppo e che ciascun Consigliere debba rapportarsi con il proprio Capo Gruppo sulle posizioni e decisioni da prendere.

Il Presidente, finita la discussione pone in votazione, per alzata e seduta, la proposta di prelievo del punto 6.

Consiglieri presenti n. 15

Detta proposta viene approvata da n. 14 consiglieri presenti e votanti, mentre n. 1 Consigliere vota contro (Bongiovanni).

Approvata.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 6 prelevato:

Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente afferma che dell'argomento se n'è parlato ampiamente in Conferenza di Capi Gruppo, sono state affrontate tutte le sfaccettature e i vari emendamenti presentati dal gruppo di opposizione, si è addivenuti finalmente ad un accordo ed oggi bisogna approvare l'atto, chiarendo che vi è una piccola modifica all'art.13 comma 1 secondo rigo, laddove i proponenti per la richiesta di convocazione del c.c. sono stati individuati pari ad 1/3 dei Consiglieri, invece deve intendersi 1/5, così come previsto dalla L.R. n.7 art.20.

Si dà atto che si allontana dall'aula il Consigliere Bongiovanni.

Consiglieri presenti n.14.

Consigliere assente n. 1 Bongiovanni

Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire.

Bastante a nome dell'opposizione dichiara di votare favorevolmente al punto conformandosi a quanto stabilito in Conferenza di Capi Gruppo.

Il Presidente pone in votazione la proposta di cui all'o.d.g:
Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Detta proposta viene approvata, per alzata e seduta, da n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

Approvata all'unanimità.

Ed in relazione a quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'esito della surriferita votazione;

SENTITI gli interventi;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la legge 142/90, così come recepita dalla L.R. n.48/91;

VISTO il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo statuto Comunale,

DELIBERA

DI APPROVARE per i motivi sopra specificati e che qui si intendono integralmente riportati, l'allegata proposta di cui al presente o.d.g. per farne parte integrante ed inscindibile:

Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con la modifica all'art.13 comma 1 secondo rigo, laddove i proponenti per la richiesta di convocazione del c.c. sono stati individuati pari ad 1/3 dei Consiglieri, invece deve intendersi 1/5, così come previsto dalla L.R. n.7 art.20.

DI DARE atto che:

- a) sono abrogate le norme di regolamenti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento;
- b) il presente regolamento entra in vigore non appena saranno operativi i termini di legge e dopo la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.



COMUNE DI SORTINO PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità e norme di riferimento

- 1- Il presente Regolamento, predisposto in applicazione dello Statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
- 2- Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, così come integrato e modificato dalle LL.RR. nn. 48/1991, 7/1992, 26/1993, 32/1994, 23/1998, 25/2000, 30/2000, 22/2008 e, in ultimo, dal Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul S.O. della GURS n. 20 del 09.05.2008, dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento.
- 3- L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 4- Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario Comunale e dei Capi Gruppo Consiliari.
- 5- Nell'applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme non saranno applicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione Statale o Regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

- 1- Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente Regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati e le norme richiamate al precedente art.1.
- 2- Le eccezioni sollevate durante l'adunanza di Consiglieri Comunali, relative alla interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

Quando la risoluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento in oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al successivo quarto comma.

3- Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme al presente Regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.

4- Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale, d'istituire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5- L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

CAPO II LE ADUNANZE

art. 3

Sede delle adunanze

1- Le adunanze del Consiglio Comunale, si tengono, di regola, presso la Sede Comunale nell'aula all'uopo destinata, nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i posti necessari per il Sindaco e i componenti la Giunta.

2- Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio in posizione idonea a consentire il migliore esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.

3- Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario, ed ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione, e quelle invitate da Presidente in relazione alle questioni poste all'Ordine del giorno.

4- Su proposta del Sindaco o solo su determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga occasionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità ed indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà e la partecipazione della Comunità.

5- La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede Comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

6- Nel giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede municipale, ovvero dalla sede dove ha luogo il Consiglio, viene esposta la Bandiera Italiana e la Bandiera Europea. insieme al gonfalone della città.

Art. 4
Pubblicità delle adunanze

- 1- Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
- 2- L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, oppure vengono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, o quando il Presidente ne ravvisi la necessità per motivi di ordine pubblico o per fatti riguardanti il personale dell'Ente.
- 3- Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 4- Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
- 5- Durante le adunanze segrete, possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza, e al Segretario Comunale, il Vice Segretario ove esiste ed il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 5
Adunanze aperte

- 1- In presenza di particolari condizioni, di rilevanti motivi di interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale, in *adunanza aperta* nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.
- 2- Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni Sociali, Politiche e Sindacali interessate ai temi da discutere, garantendo attraverso l'invito formale, la presenza dei rappresentanti politici dei gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza.
- 3- In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4- Durante le adunanze *aperte* del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, se non in linea di massima, meramente volitiva, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

CAPO III

I CONSIGLIERI E I LORO DIRITTI

Art. 6

Mandato elettivo

- 1- L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolate dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
- 2- I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione.
- 3- I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni o Organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri, in caso di recidiva, di richiamarli, prima per iscritto e poi in seduta pubblica del consiglio.
- 4- Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
- 5- Nei casi in cui la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono che di un determinato Organo, Collegio o Commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

Art. 7

Astensione obbligatoria

- 1- I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente ad adunanze concernenti provvedimenti per servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative ricorrenti, appalti, concessioni di lavoro e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico- amministrativo.
- 2- Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
- 3- Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dalla adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
- 4- I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che deve dare atto a verbale dell'avvenuta osservazione di tale obbligo.

Art. 8

Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

- 1- Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione la surroga, sono regolati dalla Legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
- 2- La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze Consiliari è disciplinata dalla Legge e dallo Statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza dei termini assegnati.
Prima di dichiarare la decadenza, il consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Presidente dell'interessato, e decide conseguentemente.
- 3- Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o rimozione, convoca il Consiglio Comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
- 4- La surroga dei Consiglieri Comunali decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
- 5- L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
- 6- In caso di sospensione il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. IL Consigliere sospeso non può esercitare le funzioni connesse a tale carica.

Art. 9

Diritto d'iniziativa e proposte di deliberazioni

- 1- I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2- I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e/o dallo Statuto.
- 3- La proposta di delibera, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, tramite il protocollo generale del Comune, il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, integrati nello Ordinamento Regionale dell'art. 1 della Legge Regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e ne informa il Sindaco. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.
La proposta di deliberazione, completata dalla istruttoria amministrativa, viene dal Segretario Comunale inviata al Presidente del Consiglio. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva di copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica, per iscritto e con motivazione, al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.
- 4- In ogni caso, entro 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale dell'Ente il consigliere proponente deve ricevere comunicazione scritta da parte del Presidente della fine dell'istruttoria inerente la proposta di deliberazione; nel caso di mancato riscontro, la proposta di deliberazione deve essere inserita all'ordine del giorno della prima adunanza utile dopo la fine dell'istruttoria per essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 10 **Emendamenti**

- 1- I consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
- 2- Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
- 3- Per le proposte di emendamenti presentati nel corso della adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito della propria competenza. Quando non si possono acquisire elementi di valutazione per esprimere il parere nel corso dell'adunanza, o necessitano anche i pareri dei responsabili del servizio interessato e del ragioniere rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Consiglio deciderà a maggioranza dei presenti se la proposta emendata dovrà essere discussa o rinviata ad una adunanza successiva.
- 4- Nelle sedute in cui sono all'ordine del giorno variazioni di bilancio, riequilibrio di bilancio, approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno in corso, rendiconto degli anni precedenti, è obbligatoria la presenza dell'Ufficio di ragioneria e del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11 **Interrogazioni**

- 1- I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco e ai singoli Assessori, tramite il Presidente del Consiglio Comunale, interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto e/o su argomenti che riguardano le gestione ordinaria ed amministrativa dell'Ente.
- 2- Le interrogazioni, che vengono sempre presentate attraverso il protocollo generale del Comune, sono formulate per iscritto, possibilmente dattiloscritte e firmate dai proponenti.
- 3- L'interrogazione consiste nella richiesta di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o di intendimenti con i quali si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
- 4- E' facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta. In tal caso la risposta richiesta sarà data dal Sindaco direttamente all'interrogante entro 20 giorni dalla presentazione. Quando l'interrogante non chiede espressamente la risposta scritta, si intende che egli desidera che la sua interrogazione sia scritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
- 5- Dopo la risposta verbale del Sindaco o dell'Assessore competente, il Consigliere interrogante può soltanto dichiarare se sia o meno soddisfatto. Il tempo destinato a tale dichiarazione non deve superare i cinque minuti. Le interrogazioni, avendo carattere informativo, non possono dar luogo a discussioni. L'interrogazione si considera decaduta se l'interrogante non si trovi nell'aula quando arriva il suo tempo. La stessa interrogazione, tuttavia, in tal caso, può essere ripresentata.

6- In ogni caso, il tempo concesso in maniera inderogabile per la discussione delle interrogazioni, che sono iscritte all'ordine del giorno sempre tra i primi argomenti, qualora non sia richiesta risposta scritta, non può comunque superare il tempo di 60 minuti.

7- I consiglieri hanno diritto di avere la risposta scritta a tutte le interrogazioni, per le quali si chiede risposta scritta e che vengono presentate, come previsto dall'art. 11 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso in cui la risposta scritta non dovesse pervenire entro 60 giorni, il Presidente del Consiglio è tenuto a portare l'argomento dell'interrogazione scritta come un punto dell'ordine del giorno per la prima adunanza utile.

Art. 12 Mozioni

1- Le mozioni devono essere presentate, sempre attraverso il protocollo generale del Comune, al Presidente del Consiglio Comunale, o al Sindaco per tramite il Presidente stesso, per iscritto, e saranno iscritte a cura del Presidente all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio che sarà convocato dopo la loro presentazione.

2- La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilito dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli Enti ed Organi allo stesso appartenenti ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

3- La mozione per essere iscritta all'ordine del giorno deve essere presentata e firmata da almeno un quinto dei consiglieri in carica.

Art. 13 Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1- Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando con domanda motivata lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2- Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3- Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.

4 - Nel caso che un terzo dei consiglieri richieda la convocazione del Consiglio Comunale per adottare deliberazioni conseguenti oppure per trattare interrogazioni, oppure per approvare mozioni e risoluzioni deve essere osservato quanto stabilito dall'art. 11 e dall'art. 12 del presente regolamento. La proposta deve essere inserita nei primi punti dell'ordine del giorno.

Art. 14

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

- 1- I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle sue eventuali aziende, istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, a semplice richiesta anche orale.
- 2- I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di Regolamenti, deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari e di altre Commissioni, di provvedimenti e determinazioni emessi dal Sindaco o suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
- 3- L'esercizio dei diritti dei Consiglieri ed i relativi doveri del Sindaco e degli Organi Burocratici, le varie procedure, i tempi ed i modi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono regolati da apposito regolamento.

CAPO IV

GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 15

I Gruppi Consiliari

- 1- I Consiglieri eletti nella medesima lista, formano, di regola, un unico Gruppo consiliare. I gruppi consiliari, così composti formati in seguito alle elezioni amministrative con il sistema maggioritario sono definiti *di maggioranza* la coalizione vincente, mentre è definito gruppo consiliare *di minoranza* la coalizione perdente.
- 2- Un Gruppo consiliare per essere considerato tale, deve essere costituito da almeno tre consiglieri. I Consiglieri che non intendono partecipare a nessun gruppo sono considerati consiglieri *Indipendenti*.
- 3- I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente e al Segretario comunale il nome del Capo Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Sempre per iscritto, dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capo Gruppo il Consigliere *anziano* del Gruppo.
- 4- Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
- 5- Qualora nel corso del mandato consiliare, uno o più consiglieri si distacchino dal gruppo di provenienza, danno luogo ad un nuovo gruppo *misto*, la cui composizione non può essere inferiore a tre consiglieri.
- 6- Per l'attuale mandato amministrativo 2007-2012, i gruppi che si sono formati in seno al Consiglio Comunale, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, sono riconosciuti come legittimi.

7- Per il funzionamento del Consiglio comunale, per l'aggiornamento e la formazione dei consiglieri e per le attività di informazione del Consiglio è istituito un apposito capitolo di bilancio.

8- Al momento dell'insediamento, dopo avere prestato il giuramento, il consigliere riceve, a cura del Segretario comunale, copia del Regolamento e dello Statuto Comunale.

9- Ai gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza viene assicurato l'utilizzo di una stanza attrezzata e dotata di tecnologia adeguata, al fine di garantire il consigliere comunale nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 16 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale è formato dal Presidente, dal Vice presidente, e dai capigruppo consiliari, così come formati in seguito alle elezioni amministrative.

2. Compito primario dell'Ufficio di Presidenza è di regolare e coordinare i lavori del Consiglio Comunale, la preparazione degli argomenti, la predisposizione di tutti gli atti che servono per le deliberazioni del Consiglio;

3. L'Ufficio di Presidenza cura anche la formazione dei consiglieri e regola le eventuali missioni degli stessi presso convegni, o stages e/o corsi di particolare importanza, attinenti al loro ruolo.

Art. 17 Conferenza dei capigruppo

1- La Conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo, costituita dal Presidente e dai capigruppo dei gruppi consiliari, presenti all'interno del Consiglio. Essa costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare.

2- Il presidente del Consiglio è tenuto a convocare la Conferenza dei capigruppo ogni qualvolta lo ritenga necessario, e comunque prima di ogni adunanza consiliare.

3- La conferenza serve a definire la programmazione e a stabilire quanto altro possa essere utile ad un proficuo andamento del Consiglio comunale.

4- Discute e prepara l'ordine del giorno.

5- Qualora non si verifichi l'unanimità sulla programmazione dei lavori consiliari è fatto obbligo al Presidente di registrarne la difformità nel relativo verbale e di relazionarne in Consiglio.

6- Il presidente può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

7- I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8- Delle riunioni della Conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura dei funzionari addetti all'Ufficio di Presidenza.

Art. 18 **Commissioni Consiliari**

1- Quando lo Statuto lo prevede, il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire nel proprio seno una o più (fino ad un massimo di tre) Commissioni, stabilendone il numero e le competenze e determinando, qualora non previsto dallo Statuto, la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della giunta.

2- Ciascuna commissione è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale assegnato dal Sindaco.

3- Il Consiglio comunale è tenuto ad approvare un Regolamento che disciplini le competenze e le finalità delle Commissioni, oltre che la struttura, la composizione e il relativo funzionamento. Tale atto è propedeutico all'attivazione delle stesse Commissioni.

4- Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'Amministrazione Comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'Assemblea Consiliare.

5- Il Consiglio Comunale può nominare una o più Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 19 **Il Presidente del Consiglio Comunale**

1- Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità di ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

2- In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

3- Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente Regolamento.

4- In caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 20 **Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio**

1- Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, l'attivazione delle Commissioni Consiliari e la presidenza del Consiglio. Inoltre svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.

2- Predispone, sentita la conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno del Consiglio comunale.

3- Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento, concede la facoltà di

parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato con l'assistenza degli scrutatori.

4- Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e dell'osservanza della Legge, dello Statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza, qualora ne ravvisi la necessità per motivi di ordine pubblico e/o per altri motivi, in osservanze delle norme nazionali e regionali.

5- Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'assessore al ramo su questione di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

6- Può sollecitare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di Legge o di Regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

7- Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, i Revisori dei Conti, le istituzioni e aziende speciali e gli altri organismi, ai quali il Comune partecipa.

CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 21 Convocazioni

1- Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente Regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.

2- Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla Legge e allo Statuto. Nello stesso modo provvede per la convocazione del Consiglio neoeletto fino all'elezione del Presidente.

3- La convocazione del Consiglio Comunale è disposta, con avviso di convocazione contenente le indicazioni del giorno, dell'ora e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.

4- La richiesta di convocazione del Consiglio spetta anche ad un quinto dei consiglieri in carica ed al Sindaco. In tali ipotesi, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla data della richiesta. L'ordine del giorno richiesto da un quinto dei consiglieri in carica deve essere inserito con puntualità e precisione ai primi punti dell'o.d.g.. A tal fine i Consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte da discutere. A detto ordine del giorno il Presidente può comunque aggiungere altri argomenti.

Art. 22

Ordine del giorno

- 1- Unitamente all'avviso di convocazione, sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizione chiare, specifiche e tali da consentire di individuare con certezza l'oggetto da trattare.
- 2- Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta, mentre tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 3- L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri Comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
- 4- L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, che rimette alla Segreteria Comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza Consiliare, le indicazioni di avvenuta consegna, con la indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.
- 5- I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicato, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni atto pertinente alla carica ed esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provvede a recapitargli tempestivamente tali documenti.
- 6- Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'Albo Pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avvisi di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 23

Termini di Consegna

- 1- L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione.
- 2- Nei casi d'urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tale caso per l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 3- Nei termini di cui ai precedenti Commi (*i cinque giorni*) sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello dell'adunanza.
- 4- Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
- 5- In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa .

6- Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti altri argomenti.

7- L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, alla adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 24 Pubblicazione

1- L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e urgenti è pubblicato all'Albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.

2- Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dello avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze inclusi quelli aggiuntivi viene inviato a cura del Segretario Comunale:

-Al Sindaco e agli Assessori;

-Alle Forze dell'Ordine;

-Agli Uffici e agli organismi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;

-All'Assessore Regionale EE.LL., alla Prefettura, in caso di argomenti specificatamente prescritti dalla legge e di P.R.G., del Conto Consuntivo, Bilancio, decadenza, supplenza, sostituzione Consiglieri, adunanze.

3- L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati, sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicati agli organi di informazione locali.

Art. 25 Deposito degli atti

1- Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni precedenti la adunanza.

2- Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

3- La consultazione può essere fatta durante l'orario d'ufficio e, in casi particolari, per le convocazioni d'urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario Comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.

4- Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, 5° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati e di ricevere copia a richiesta orale.

5- All'inizio dell'adunanza, le proposte e i documenti devono essere depositate nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun consigliere avanza formale contestazione.

CAPO VI LE ADUNANZE

Art. 26 Validità delle adunanze

- 1- Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale verificatasi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
- 2- Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio. Se la seduta di inizio e di ripresa si siano protrate per almeno 24 ore dall'inizio, la seduta di prosecuzione è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per motivi organizzativi il Presidente può, dandone verbale comunicazione, posporre di alcune ore l'inizio della seduta di prosecuzione quando il suo inizio dovesse avvenire di notte.
- 3- La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, e di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto e, nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.
- 5- Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si consti il perdurare della mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.
- 6- Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto nel verbale.
- 7- Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86.
- 8- Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e assenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 27
Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

- 1- Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alla riunione del Consiglio. A tal fine il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.
- 2- Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente possono intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni relazione e di diritto di intervento nelle materie delegate, ma senza diritto al voto.
- 3- Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione: i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire previa richiesta del Presidente durante la discussione.
- 4- Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendono modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 28
La partecipazione del Segretario

- 1- Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, ed esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso pareri di competenza in sede di istruttoria.
- 2- Il Segretario, in caso di assenza verrà sostituito da altro Segretario, designato dal Prefetto.
- 3- Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco e del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

CAPO VII
DISCIPLINE DELLE ADUNANZE

Art. 29
Comportamenti dei Consiglieri Comunali

- 1- Nella discussione, i Consiglieri Comunali hanno più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativo relativi all'argomento in esame.
- 2- Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento Alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
- 3- Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede di principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un

secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

4- Per stabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuovere le cause. Alla ripresa, il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni previste nel comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.

5- Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata di quella adunanza.

6- La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

Art. 30

Ordine della Discussione

1- I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

2- Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire, togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.

3- Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei termini prefissati. In caso di divagazione il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola. Se supera i tempi prefissati il Presidente ha il dovere di togliergli la parola.

Art. 31

Svolgimento della discussione

1- Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore che può essere anche il Sindaco o un suo delegato, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire, disponendo per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.

2- Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo o il consigliere dello stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima di norma, per non più di 10 minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore o in seguito alla discussione che consegue.

3- Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente art. 20 e di norma per non più di 5 minuti ciascuno.

4- Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

5- Il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno 3 Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuose e dilazionatorie, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarano di rinunciare.

6- Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

Art. 32 Disordini nell'aula

1- Quando nell'aula sorgono dei disordini e riescono vani i richiami del Presidente se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo e, secondo l'opportunità, la toglie, sentiti i capi gruppi consiliari.

2- In quest'ultimo caso il Consiglio è convocato a data da destinarsi.

3- Le persone che, nella parte riservata al pubblico assistono alla seduta, devono stare in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.

4- Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.

5- Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al 3° comma del presente articolo o, quando non si possa accettare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula.

6- I poteri necessari per garantire l'ordine del Consiglio sono esercitati nel rispetto del presente Regolamento dal Presidente, avvalendosi ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.

7- Per i casi di grave turbativa, si può richiedere l'assistenza o l'intervento della forza pubblica, la quale può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.

Art. 33 Questioni pregiudiziali e sospensive

1- Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.

2- Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3- Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

4- Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 34

Mozione d'ordine e fatto personale

1- Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta, la questione è posta a votazione.

2- Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta e onorabilità oppure sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espressi. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese o a maggioranza.

3- Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi su fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 5 minuti.

4- Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può richiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione che riferisce per iscritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazione.

Art. 35

Termini per l'Adunanza

1- I giorni, le ore ed i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti.

2- Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.

3- Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sentiti i capi gruppo presenti, stabilisce l'ora ed il giorno in cui convocare l'Assemblea per la continuazione dell'esame all'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati come previsto dal precedente art. 21, 3° comma, i Consiglieri assenti.

4- Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai Consiglieri presenti, fermo restando che quando la ripresa dei lavori è fissata entro 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti.

CAPO VIII

Verbali

Art. 36

Redazione del verbale

- 1- I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio attraverso le deliberazioni adottate.
- 2- La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario Comunale, avvalendosi del vice Segretario o del Responsabile del Settore Amministrativo.
- 3- Il Verbale per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare riporta i punti principali della discussione, secondo quanto dichiarato a verbale da ciascun Consigliere, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
- 4- Sono riportati i nomi dei Consiglieri che hanno avuto la parola dal Presidente, con l'intervento che ciascuno rende espressamente ovvero consegnato al Segretario per essere allegato al verbale, le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o dettate a verbale purchè siano contenute in poche righe vanno trascritte nel verbale.
- 5- Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso della adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
- 6- Il verbale della seduta segreta è redatto in modo quanto più aderente al pensiero di chi parla, tale da contenere la sintesi, la più ampia possibile, della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danni alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul lavoro operato.

Art. 37

Approvazione del verbale

- 1- I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti all'adunanza, vengono pubblicati in copia come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prendere visione nell'Ufficio di Segreteria.
- 2- I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si danno per letti e quindi verranno sottoposti ad approvazione.
- 3- Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte di verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Non possono essere richieste modifiche di intervento se non con il consenso degli interessati.
- 4- Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni di rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un

Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di 5 minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza e si annota nella delibera modificata.

Art. 38 **Le votazioni**

- 1- All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
- 2- La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
- 3- L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni, della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
- 4- Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
- 5- L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente mediante scrutinio palese (per alzata di mano) o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazione di ballottaggio salvo che la legge disponga diversamente.
- 6- Su ogni argomento, l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti capitoli od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale è richiesta la votazione;
 - d) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 7- Per i Regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto a votazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentata dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono poste in votazione congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

8- Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativo alle modalità della votazione in corso.

Art. 39 **Forme di votazione**

- 1- Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per appello nominale. La votazione è soggetta a controprova, se viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 2- Alla votazione per appello nominale o per alzata e seduta, giusto art. 184 L.R. n.16/73, si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal caso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri. Il Segretario Comunale effettua l'appello, ed i Consiglieri rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o NO se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
- 3- I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
- 4- La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede con la seguente procedura:
 - a) Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, privi di segni di riconoscimento, tranne all'interno con timbro dell'ufficio di segreteria;
 - b) Ciascun Consigliere scrive nella scheda "Si" per l'approvazione della proposta o "No" in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
 - c) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti;
 - d) Quando la legge, e lo Statuto o i Regolamenti stabiliscono che tra i nominativi deve esserci una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti;
 - e) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti, coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;
 - f) Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 40 **Esito delle votazioni**

- 1- Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un "Quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno

dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti sfavorevoli che, raddoppiato da un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

2- I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.

3- In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4- Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto la deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere proposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o se si ripropone lo stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.

5- Nel verbale viene indicata esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari sulla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

CAPO IX COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.41 La competenza esclusiva

1 – Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142, così come recepita dalla L.R. n.48/91, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2 – Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da disposizioni della Legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.

3 – Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate per legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio.

4 – La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o prescrizioni negli stessi contenute, non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche e integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

CAPO X
Le deliberazioni

ART. 42
Forma e contenuti

- 1- L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2- Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, nonché dal segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
- 3- Nel caso in cui l'Ente non abbia responsabilità dei servizi, il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.
- 4- L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
- 5- Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato, durante i lavori consiliari, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.
- 6- Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza secondo l'art.23 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
- 7- Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti a carattere meramente letterale.
- 8- Di tutti i pareri di altri organismi ed enti deve essere riportato il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi, nei termini previsti dall'art.50 della legge 8 giugno 1990 n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi, della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 43
Approvazione - revoca - modifica

- 1 - Il Consiglio Comunale approvandole con le modalità di cui all'art.38, adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
- 2 - Il Consiglio Comunale secondo i principi di auto-tutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie

- in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze
atti valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
enti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere
menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare
o sostituire deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
- 4- Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, che comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

ART. 44

Deliberazioni immediatamente eseguibili

- 1- Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei due terzi dei votanti.
- 2- La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO XI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE – RAPPORTI

ART. 45

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni.

- 1- Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale.
- 2- Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni e dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della Comunità, sono sottoposti al Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, alla Giunta Municipale che adotta motivata decisamente, entro 30 giorni.
- 3- Nella conferenza dei Capi Gruppo sono invitati i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni. Il Sindaco comunica l'esito, entro 5 giorni dalla decisione, al primo firmatario, informandone il Consiglio Comunale nella prima seduta.
- 4- Trascorsi 60 giorni dalla presentazione il Sindaco è tenuto a chiedere ad iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio da convocare entro i successivi trenta giorni.
- 5- La partecipazione delle associazioni e delle consulte alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il

Consiglio Comunale, è ordinato secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione.

CAPO XII LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 46 La consultazione dei cittadini

- 1- In conformità a quanto stabilito dallo statuto il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi, diretto e rilevante interesse, per.
 - a) formare comitati e commissioni;
 - b) dibattere problemi;
 - c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
- 2- La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione, guidata dal Sindaco e composta di rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati, le conclusioni dell'assemblea.

ART. 47 Il referendum consultivo

- 1- Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'Amministrazione della Comunità, ad eccezione di atti concernenti bilanci, tributi e tariffe.
- 2- I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite nello statuto.
- 3- Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo statuto.
- 4- Il Consiglio Comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

NORME FINALI

Art. 48

Diffusione

- 1- Copia del presente Regolamento sarà consegnata ai Consiglieri Comunali in carica.
- 2- Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
- 3- Copia deve essere consegnata agli uffici comunali destinatari di norme del presente regolamento.

Art. 49

Entrata in vigore

- 1- Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto del presente Regolamento.
- 2- Il presente Regolamento entra in vigore non appena saranno operativi i termini di legge e dopo la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
- 3- Sarà inoltre, inserito nella raccolta dei Regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

I N D I C E

1. **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**
 - Art. 1 – Oggetto, finalità e norme di riferimento
 - Art. 2 - Interpretazione del Regolamento
2. **CAPO II - LE ADUNANZE**
 - art. 3 - Sede delle adunanze
 - Art. 4 - Pubblicità delle adunanze
 - Art. 5 - Adunanze *aperte*
3. **CAPO III - I CONSIGLIERI**
 - Art. 6 - Mandato elettivo
 - Art. 7 - Astensione obbligatoria
 - Art. 8 - Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione
 - Art. 9 - Diritto d'iniziativa e proposte di deliberazioni
 - Art. 10 - Emendamenti
 - Art. 11 - Interrogazioni
 - Art. 12 - Mozioni
 - Art. 13 - Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
 - Art. 14 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti
4. **CAPO IV - GLI ORGANI CONSILIARI**
 - Art. 15 - I Gruppi Consiliari
 - Art. 16 – Ufficio di Presidenza
 - Art. 17 – Conferenza dei capigruppo
 - Art. 18 - Commissioni consiliari
 - Art. 19 – Il Presidente del Consiglio Comunale
 - Art. 20 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale
5. **CAPO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**
 - Art. 21 – Convocazioni
 - Art. 22 - Ordine del giorno
 - Art. 23 - Termini di Consegna
 - Art. 24 - Pubblicazione
 - Art. 25 - Deposito degli atti
6. **CAPO VI - LE ADUNANZE**
 - Art. 26- Validità delle adunanze
 - Art. 27 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
 - Art. 28 - La partecipazione del Segretario
7. **CAPO VII - DISCIPLINE DELLE ADUNANZE**

- Art. 29 - Comportamenti dei Consiglieri Comunali
- Art. 30 - Ordine della Discussione
- Art. 31 - Svolgimento della discussione
- Art. 32 - Disordini nell'aula
- Art. 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 34 - Mozione d'ordine e fatto personale
- Art. 35 - Termini per l'Adunanza

8. CAPO VIII – I VERBALI

- Art. 36 - Redazione del verbale
- Art. 37 - Approvazione del verbale
- Art. 38 - Le votazioni
- Art. 39- Forme di valutazione
- Art. 40 - Esito delle votazioni

9. CAPO IX – COMPETENZA DEL CONSIGLIO

- Art.41 – La competenza esclusiva

10. CAPO X – LE DELIBERZIONI

- Art. 42 - Forma e contenuti
- Art.43 – Approvazione – Revoca – Modifica
- Art. 44 – deliberazioni immediatamente eseguibili

11. CAPO XI - ISTITUTI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE RAPPORTI

CAPO XII LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 46

La consultazione dei cittadini


- Art. 45 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

12. CAPO XII - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

- Art. 46 - La consultazione dei cittadini
- Art. 47 – Il referendum consultivo

13. NORME FINALI

- Art. 48 - Diffusione
- Art. 49 - Entrata in vigore



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
F.TO PROF.M.BLANCATO

IL CONSIGLIERE A.
F.TO MUSCO G.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. S.GRANDE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991 n.44, è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 04/12/2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°). N. 1427

Dalla residenza comunale.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. S. GRANDE

IL MESSO COMUNALE

F.TO SIG. M.SCAMPORLINO

oooOooo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre '91 n.44, pubblicata all'albo pretorio dal, come previsto dall'art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14-12-2009

O -perché dichiarata immediatamente esecutiva(art.16,3°comma,L.R.n.44/91,art.12 comma 1°);

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni.

Dalla residenza comunale.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. S. GRANDE

E' copia conforme all'originale

Dalla residenza comunale.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
